



Comune di Pietrasanta
Città d'arte • Città nobile dal 1841

AREA SERVIZI DEL TERRITORIO E ALLE IMPRESE

Regolamento per l'arredo urbano relativamente alle attività economiche

INDICE

Art. 1	Oggetto della normativa	pag. 3
Art. 2	Ambito di applicazione	pag. 3
Art. 3	Modalità di occupazione del suolo pubblico	pag. 3
Art. 4	Capoluogo, occupazione delle aree da parte di attività poste all'interno del perimetro della città storica riportato sul Regolamento Urbanistico, ecc.	pag. 4
Art. 5	Marina, occupazione delle aree pubbliche e ad uso pubblico da parte di imprese economiche poste in via Versilia, via Cairoli, via Donizetti, via Carducci	pag. 5
Art.5bis	Occupazione di aree private limitatamente alle attività commerciali di Via Versilia, Via Cairoli , Via Cavour, Via Donizetti e Via Carducci.	pag. 5
Art. 6	Restante parte del territorio, occupazione delle aree limitatamente ad attività commerciale del tipo somministrazione di alimenti e bevande, ecc.	pag. 6
Art 6 bis -	Strutture temporanee a corredo degli immobili a destinazione d'uso commerciale	pag. 7
Art. 7	Tende parasole	pag. 7
Art. 8	Contenitori espositivi	pag. 7
Art. 9	Fioriere	pag. 8
Art.10	Capoluogo, segnaletica di indicazione attività ubicate all'interno della Città Storica	pag. 8
Art.11	Totem	pag. 8
Art. 11 bis	Mostre - Vetrine - Targhe - Insegne	pag. 9
Art 11 ter -	Cartelloni ed oggetti pubblicitari (totem, vele, ecc.)	pag.9
Art.12	Autorizzazione in zona a vincolo paesaggistico di cui al D.Lgs. 42/2014	pag. 9
Art.13	Documentazione a corredo della richiesta di occupazione di suolo pubblico o di uso pubblico	pag. 9
Art.14	Mantenimento decoro	pag.10
Art.15	Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione	pag. 10
Art.16	Condizioni dell'autorizzazione	pag. 9
Art.17	Norma speciale – deroga	pag.11
Art.18	Norme transitorie	pag.11
Art.19	Sanzioni	pag.11
Art.20	Entrata in vigore	pag.11

Art.1 Oggetto della normativa

L'amministrazione comunale anche attraverso gli interventi infrastrutturali, di valorizzazione dell'arredo urbano, posti in opera in località Tonfano e precisamente parte di via Versilia e via Cairoli, e nella Città Storica, intende valorizzare e promuovere le imprese economiche esistenti nei suddetti ambiti urbani, creando aree vitali in cui il commercio rappresenta un elemento di qualificazione.

L'insieme degli oggetti e delle attrezzature correlati allo svolgimento delle attività costituiscono il complesso di elementi che concorrono a definire l'immagine della città. La loro organizzazione deve sempre considerare il contesto urbano di riferimento e le caratteristiche architettoniche del contesto in cui si andranno a inserire.

Al fine di garantire il conseguimento dell'unitarietà e omogeneità degli elementi, e il decoro complessivo dei luoghi, anche della restante parte del territorio, si rende necessario disciplinare con apposito regolamento le tipologie di arredo urbano da consentire e le relative modalità di autorizzazione.

Art.2 Ambito di applicazione

Il presente regolamento ha valore prescrittivo su tutto il territorio comunale, nello specifico disciplina sia le aree pubbliche che private ad uso pubblico relativamente alle imprese economiche quali esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, attività commerciali, turistico ricettive, sportive o del tempo libero e le attività artigianali di produzione e vendita di prodotti di gastronomia di cui all'art.1 c.1 lettera c) del Regolamento comunale inerente il consumo sul posto di prodotti di gastronomia e ad esclusione del pubblico demanio marittimo.

E' normativa particolareggiata limitatamente alle zone di Tonfano e Fiumetto, precisamente parte di via Versilia, via Cairoli, via Donizetti, via Carducci e nella Città Storica.

E' demandato alla Giunta Comunale, previo parere consuntivo della Commissione Consigliare Urbanistica, la facoltà di modificare le aree come sopra individuate.

Le norme qui contenute prevalgono sul Regolamento edilizio comunale, ove non diversamente specificato

Art.3 Modalità di occupazione del suolo pubblico

Le attrezzature esterne di carattere precario/temporaneo e gli arredi di pertinenza di imprese economiche, collocati su suolo pubblico o di uso pubblico, devono avere carattere di provvisorietà, in quanto mantenibili in sito al massimo sino alla scadenza della concessione d'uso del suolo pubblico e quindi destinati a sicura rimozione. Tali elementi dovranno possedere requisiti di agevole asportabilità, ma contemporaneamente garantire la resistenza alla spinta del vento.

L'occupazione:

1. dovrà avvenire secondo procedure e criteri enunciati nel "Regolamento comunale per l'occupazione degli spazi e aree pubbliche", ed è concedibile secondo le modalità del presente regolamento nonché da quanto riportato nelle tavole allegate al presente atto, e sempre comunque subordinata al rispetto delle norme di sicurezza stradale;

2. non dovrà costituire pregiudizio per la sicurezza della viabilità dei mezzi o barriera architettonica per quella pedonale, né occultare la segnaletica stradale e/o la toponomastica, insegne d'esercizio, lapidi, cippi commemorativi, tabernacoli, ecc.

Inoltre:

1. l'occupazione di suolo pubblico dovrà comunque garantire il passaggio pedonale e lasciare libero lo spazio necessario al passaggio dei mezzi di soccorso e per la sicurezza (minimo mt 3,50). Dovranno essere rispettati i disposti del codice della strada e nei casi di occupazione di strada/spazi destinati a sosta di veicoli dovrà essere collocato a carico del titolare della concessione, apposito segnalazione a norma, con disciplina del divieto di sosta;

2. più occupazioni interessanti lo stesso fronte dei fabbricati, dovranno risultare allineate ed

omogenee rispetto al fronte edificato;

3. gli spazi concessi dovranno essere accessibili ai portatori di handicap;
4. gli spazi destinati alla somministrazione di alimenti e bevande dovranno essere utilizzati in conformità alle normative sanitarie in materia;
5. non possono essere eseguite manomissioni di qualsiasi tipo del suolo pubblico salvo se preventivamente autorizzate;
6. gli elementi riscaldatori, da posizionare nella stagione invernale, dovranno essere omologati e a norma di legge e posizionati all'interno dello spazio concesso per l'occupazione, e non dovranno intralciare o causare disturbo alla percorribilità pedonale;
7. dovranno essere utilizzati materiali e impianti a norma di legge e, se del caso (es. materiali ignifughi, impianti elettrici), provvisti di relative certificazioni. Non ci dovranno essere spigoli vivi, parti taglienti ed elementi poco visibili e mal posizionati, tali da costituire fonte di pericolo con particolare attenzione all'incolumità dei bambini e dei disabili;
8. il presente regolamento e gli elaborati grafici allegati, hanno valore prescrittivo e servono ad orientare la scelta delle strutture e degli oggetti da parte degli operatori;
9. le installazioni dovranno garantire il rispetto della 'quinta scenica urbana' nella quale si inseriscono, in modo da salvaguardare i principali coni visuali e i relativi assi visivi dalla via o piazza verso i principali monumenti o edifici vincolati;
10. l'area potrà tornare nella disponibilità del Comune per attività riferite al commercio su area pubblica, già disciplinata da regolamenti/piani specifici o per consentire lo svolgersi di eventi e manifestazioni;
11. sugli arredi non sono ammessi messaggi pubblicitari, locandine, ma solo il logo dell'esercizio nei casi disciplinati;
12. è consentita l'installazione di corpi illuminanti a parete nel rispetto della tipologia architettonica dell'edificio ovvero dovranno essere consoni allo stile della facciata cui si riferiscono, nonché all'interno delle strutture di copertura purché con luce calda e non visibili lateralmente;
13. nell'occupazione del suolo pubblico, dovrà essere sempre e comunque garantita la libera percorrenza pedonale;
14. gli spazi concessi possono essere delimitati negli angoli con verde impiantato in orci imprunetini (altezza massima verde+orcio cm. 150).

Non è consentito tra l'altro:

1. realizzare recinzioni continue a delimitazione del suolo pubblico;
2. esporre merce esterna fuori dagli spazi autorizzati;
3. realizzare, nell'ambito dell'occupazione del suolo pubblico, rivestimenti murali, quali cannicci, steccati, teli, ecc;
4. utilizzare pedane di qualsiasi tipo salvo documentate problematiche tecniche e salvo quanto previsto dall'art 6 bis;
5. apporre scritte, simboli e pubblicità sugli elementi di arredo ad esclusione del logo dell'attività;
6. collocare fioriere a delimitazione di tavoli, sedie, ombrelloni;
7. installare apparecchi di condizionamento o riscaldamento sui prospetti.

Art.4 Capoluogo, occupazione delle aree da parte di attività poste all'interno del perimetro della città storica riportato sul Regolamento Urbanistico limitatamente ad attività commerciale del tipo somministrazione di alimenti e bevande e le attività artigianali di produzione e vendita di prodotti di gastronomia di cui all'art.1 c.1 lettera c) del Regolamento comunale inerente il consumo sul posto di prodotti di gastronomia

Colori consentiti per gli arredi: legno, ferro micaceo;

Colori consentiti per i teli/tende: ecru.

E' consentita, la copertura delle aree concesse con ombrelloni di forma quadrata o rettangolare, con unico sostegno centrale in legno naturale o rivestito in legno naturale, appoggiato

al suolo con apposito supporto o infisso al suolo, esclusivamente in punti autorizzati dall'ufficio tecnico, con foro di circa cm. 20 x 20, con possibilità di supporto di rifinitura in ottone. Il telo di copertura non potrà essere di materiale plastico, eventualmente, in tela impermeabilizzata e privo di scritte pubblicitarie.

Non è consentita l'apposizione di ombrelloni in continuità con tende fisse.

Durante il periodo compreso tra il 1° novembre ed 30 aprile gli spazi concessi possono essere delimitati mediante l'installazione di pannelli frangivento in moduli componibili (dimensioni massime del modulo: mt. 3.00 in lunghezza, mt.1.80 in altezza), con struttura in metallo verniciato di colore ferro micaceo, pannelli in vetro trasparente (con vetri di sicurezza: alto spessore, temperati, antisfondamento, con bordi superiori arrotondati, dotati della relativa certificazione secondo la normativa di riferimento - d.lgs. 81/2008), supporti di sostegno che garantiscano la resistenza alla spinta del vento, non infissi al suolo.

E' inoltre fatto obbligo, entro la data del **30 aprile**, di provvedere al completo smantellamento degli stessi.

E' vietato installare pannelli luminosi, schermi a led, lcd o simili, che siano visibili dalla strada, ad eccezione degli addobbi natalizi nel periodo fissato dall'amministrazione.

Limitatamente alla zona Piazza Duomo, Piazza Giordano Bruno e Piazza Mitoraj, o nelle aree individuate con apposito atto di Giunta Comunale, previo parere consuntivo della Commissione Consigliare Urbanistica; sarà la Giunta stessa ad individuare le aree dove è consentito apporre gli arredi.

Art.5 Marina, occupazione delle aree pubbliche e ad uso pubblico da parte di imprese economiche poste in via Versilia , via Cairoli, via Donizetti, via Carducci

A) antistanti attività commerciale diverse da quelle di cui al successivo punto B)

E' consentita la copertura stagionale, con durata non superiore a giorni 120, delle aree con:

1. ombrelloni di forma quadrata o rettangolare, con unico sostegno centrale in legno naturale o rivestito in legno naturale anche infisso nella pavimentazione. Il telo di copertura non potrà essere di materiale plastico, ma in tela impermeabilizzata e privo di scritte pubblicitarie. E' consentito l'apposizione di ombrelloni in discontinuità con tende fisse;

2. tende a rullo con ancoraggio mediante aste fisse incernierate alla muratura;

3. tende di tipo piano o a padiglione installate struttura autoportante con montanti metallici;

Colori consentiti per le strutture : legno, ferro micaceo e legno e metallo verniciato bianco;

Colori consentiti per i teli/tende: ecrù.

Nell' occupazione del suolo pubblico, al fine di consentire il passaggio dei pedoni, dovrà essere sempre e comunque lasciata la libera percorrenza di una porzione di marciapiede per una larghezza di almeno 1,50 m. in aderenza all'edificio.

B) antistanti attività commerciale del tipo somministrazione di alimenti e bevande e le attività artigianali di produzione e vendita di prodotti di gastronomia di cui all'art.1 c.1 lettera c) del Regolamento comunale inerente il consumo sul posto di prodotti di gastronomia

Oltre a quanto previsto nel successivo art 6 bis è consentita la copertura delle aree concesse con:

1. ombrelloni di forma quadrata o rettangolare, con unico sostegno centrale in legno naturale o rivestito in legno naturale anche infisso nella pavimentazione. Il telo di copertura non potrà essere di materiale plastico, ma, eventualmente, in tela impermeabilizzata e privo di scritte pubblicitarie. Non è consentito l'apposizione di ombrelloni in continuo con tende fisse.

2.tende a rullo con ancoraggio mediante aste fisse incernierate alla muratura;

3.tende di tipo piano o a padiglione installate struttura autoportante con montanti metallici;

4. pergole bioclimatiche con doghe orientabili richiudibili lateralmente.

Colori consentiti per le strutture: legno, ferro micaceo e legno e metallo verniciato bianco. I tavoli e sedie dovranno avere la struttura portante in metallo, legno, vimini, con esclusione di

materiali plastici.

Colori consentiti per i teli/tende: ecrù.

Gli spazi concessi possono essere delimitati mediante l'installazione di pannelli frangivento in moduli componibili (dimensioni massime del modulo: mt. 3.00 in lunghezza, mt. 2,20 in altezza) o con vetrate pieghevoli/pacchetto, con struttura in metallo verniciato di colore ferro micaceo, pannelli in vetro trasparente (con vetri di sicurezza: alto spessore, temperati, trasparenti, antisfondamento, dotati della relativa certificazione secondo la normativa di riferimento - d.lgs. 81/2008), supporti di sostegno che garantiscano la resistenza alla spinta del vento.

Nelle aree di via Versilia, via Cairoli, via Donizetti e via Carducci è consentito, fatto salvo quanto disciplinato dalle norme di sicurezza stradale, mantenere strutture "pertineziali" esistenti, autorizzate.

Tali strutture dovranno essere demolite in caso di apertura di attività commerciali diverse da quelle di somministrazione di alimenti e bevande, o per usi diversi da quelli commerciali.

Inoltre qualora, per necessità di pubblico interesse o comunque a seguito di approvazione di specifici piani di riqualificazione urbana, l'Amministrazione Comunale volesse disporre degli spazi occupati dalle strutture pertinenziali, queste dovranno essere rimosse immediatamente a semplice richiesta del Comune.

Nell'occupazione del suolo pubblico, al fine di consentire il passaggio dei pedoni, dovrà essere sempre e comunque lasciata la libera percorrenza di una porzione di marciapiede per una larghezza di almeno 1,50 m.

Art.5 bis Occupazione di aree private limitatamente alle attività commerciali di Via Versilia, Via Cairoli , Via Cavour, Via Donizetti e Via Carducci.

Alle attività commerciali poste in Via Versilia, Via Cairoli , Via Cavour, Via Donizetti e Via Carducci si applicano le disposizioni di cui all'art. 5, anche per l'arredo di superfici antistanti l'attività se pur di proprietà privata.

Art.6 Restante parte del territorio, occupazione delle aree limitatamente ad attività commerciale del tipo somministrazione di alimenti e bevande e le attività artigianali di produzione e vendita di prodotti di gastronomia di cui all'art.1 c.1 lettera c) del Regolamento comunale inerente il consumo sul posto di prodotti di gastronomia.

E' consentita la copertura delle aree concesse con:

1. ombrelloni di forma quadrata o rettangolare, con unico sostegno centrale in legno naturale o rivestito in legno naturale anche infisso nella pavimentazione. Non è consentito l'apposizione di ombrelloni in continuo con tende fisse. E' consentita l'installazione di corpi illuminanti a parete nel rispetto della tipologia architettonica dell'edificio.

2. tende a rullo con ancoraggio mediante aste fisse incernierate alla muratura;

3. tende di tipo piano o a padiglione installate struttura autoportante con montanti metallici

4. pergole bioclimatiche con doghe orientabili richiudibili lateralmente.

Colori consentiti per le strutture: legno, piombo, verde scuro, ecrù , cotto. I tavoli e sedie non potranno essere in materiale plastico.

Colori consentiti per i teli/tende: Il telo di copertura non potrà essere di materiale plastico, ma, eventualmente, in tela impermeabilizzata e privo di scritte pubblicitarie, i colori ammessi sono: ecrù, avorio, nocciola, verde scuro, blu,vinaccia.

Gli spazi concessi possono essere delimitati mediante l'installazione di pannelli frangivento in moduli componibili (dimensioni massime del modulo: mt. 3.00 in lunghezza, mt. 2,20 in altezza) o con vetrate pieghevoli/pacchetto, con struttura in metallo verniciato di colore ferro micaceo, pannelli in vetro (con vetri di sicurezza: alto spessore, temperati, trasparenti, antisfondamento, dotati della relativa certificazione secondo la normativa di riferimento - d.lgs. 81/2008), supporti di sostegno che garantiscano la resistenza alla spinta del vento.

Art 6 bis - Strutture temporanee a corredo degli immobili a destinazione d'uso commerciale

Limitatamente agli esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande e per la destinazione d'uso artigianale di servizio (pasticcerie, gelaterie, pizzerie e assimilati), con esclusione delle aree afferenti al perimetro della città storica di Pietrasanta come individuato nella tavola 5.1P del RU, è consentita l'installazione di strutture leggere con le seguenti caratteristiche:

- prive di strutture di fondazione, ma esclusivamente collegate al suolo con sistemi di ancoraggio;
- forme semplici, lineari di forma quadrangolare;
- realizzate con struttura a telaio in materiali quali legno, ferro, acciaio corten, pvc e alluminio adeguatamente trattati e tinteggiati, con copertura in vetro o materiali leggeri, tessuti plastificati, policarbonato compatto nei colori definiti dalla scheda allegata;
- pareti perimetrali trasparenti in vetro o policarbonato compatto;
- adeguatamente corredate di sistemi di defluizione delle acque piovane (canale e pluviali) in rame o materiali e tecniche coerenti con la tipologia strutturale utilizzata;
- per la tinteggiatura dei profili di struttura devono essere utilizzate esclusivamente tinte quali bianco, ecrù, grigio antracite, brunitura (effetto corten);
- possono essere corredate di pedana in legno e degli impianti tecnologici necessari.

A titolo esemplificativo nell'Allegato al presente Regolamento si riportano alcune tipologie di strutture ammesse.

Art.7 Tende parasole

Possono essere installate tende parasole, del tipo retrattile, a vetrine e porte solo se conformi ai seguenti criteri prescrittivi:

1. struttura in ferro, ottone o "tipo ferro";
2. l'apposizione di tende deve assumere come riferimento formale l'unità-edificio e a riferimento dimensionale l'apertura di cui intende costituire protezione, non è ammesso quindi l'utilizzo di un'unica tenda a riparo di più vetrine, ancorché della stessa tipologia;
3. i lembi inferiori e i meccanismi della tenda devono rispettare una distanza minima dal marciapiede di cm 220; la sporgenza massima della tenda non può essere superiore a ml.150; nei casi di presenza di marciapiede, la tenda dovrà comunque mantenere, un arretramento di almeno 20 cm dal filo del marciapiede, mentre lo sporto laterale rispetto alla cornice della vetrina non deve superare i cm. 15. Le scritte consentite dovranno essere stampate solo sulla mantovana (altezza massima 20 cm., 50 cm nella zona a mare dell'autostrada) o appendice inferiore della tenda;
4. non dovranno essere del tipo a "capottina", ma ad un solo telo frontale e con meccanica dell'impianto richiudibile. Il materiale impiegato deve essere esclusivamente tessuto, anche plastificato purché non lucido, con colorazioni in tinta unita che si armonizzi con il fronte dell'edificio.
5. devono essere riavvolgibili con movimento a rotazione (senza la presenza di bracci estensibili) limitatamente alle zone di piazza Duomo, Piazza G. Bruno, Piazzetta Mitoraj via Versilia, via Cairoli, via Cavour , e all'interno delle zone censite "A" - centro storico- dal vigente Regolamento Urbanistico ;
6. gli interventi di riparazione, rinnovamento, sostituzione di tende esistenti, con conservazione dei caratteri originari, e se corrispondenti alle caratteristiche di cui al presente regolamento, sono considerati interventi di manutenzione ordinaria.

Art.8 Contenitori espositivi

Gli espositori esterni devono:

1. essere posizionati all'interno di una superficie con profondità massima pari a metri 1,00
2. essere realizzati in maniera da eliminare esposizioni caotiche e non ordinate. Gli espositori

di guide e cartoline dovranno preferibilmente essere collocati in aderenza alle vetrine o all'interno del vano d'ingresso o vetrina, con esclusione di uso e di impegno di portali in pietra e di elementi architettonici e di decoro della facciata .

3. avere forma semplice e standardizzati ed una altezza non inferiore a m. 1,20 e non superiore a m. 1,90;

4. essere realizzati in ferro, ghisa o legno, è consentito l'uso di ceste di vimini e posizionati, salvo diverse disposizioni, in aderenza al muro.

5. essere rimossi al momento della chiusura giornaliera dell'attività.

Le bacheche per esposizione, di forma semplice e lineare, con colorazione nelle gamme avorio, grigio, e verde, collocate sulle facciate, ai lati dell'ingresso delle attività o vetrine potranno sporgere su suolo pubblico non più di 17 cm., con dimensione che rispetti la tipologia architettonica dell'edificio.

Art. 9 Fioriere

E' consentito l'uso di fioriere a corredo di ingressi o vetrine di esercizi commerciali, sia in aderenza alle facciate, che distaccate, semprechè non siano di impedimento o di intralcio alla circolazione pedonale e veicolare, né creare ostacolo agli accessi degli edifici stessi. La dimensione massima consentita per le fioriere sarà valutata dall'ufficio competente in relazione al contesto della collocazione delle stesse.

Le fioriere dovranno essere di forma rettangolare, quadrata, tonda o semitonda; esclusivamente in cotto, legno, pietra e marmo se poste all'interno delle zone poste all'interno del perimetro della Città Storica riportato sul Regolamento Urbanistico anche in ceramica se poste al di fuori della città storica.

Il verde dovrà essere conservato in buono stato di manutenzione.

L'A.C. potrà in ogni momento rimuovere o far rimuovere dal proprietario, per necessità o sicurezza pubblica o per persistente incuria, le fioriere dietro semplice richiesta da parte dell'ufficio competente.

Art. 10 Capoluogo, segnaletica di indicazione attività ubicate all'interno della Città Storica

E' consentita l'installazione di segnaletica per le sole attività commerciali poste in Vicolo S. Biagio e Piazzetta S. Antonio con struttura in metallo verniciato di colore ferro micaceo, pannelli in metallo con sfondo color verde muschio (RAL 6005) e scritta color ecrù, della larghezza di cm.40 e altezza cm.18, scritta in caratteri alfa numerici tipo "bookman old style" completata eventualmente da un logo e da una freccia di orientamento sempre in colore ecrù, e comunque secondo quanto riportato nello schema allegato al presente regolamento.

Tale segnaletica potrà essere posizionata all'incrocio tra Via Mazzini e il Vicolo S. Biagio in entrambe le direzioni.

E' pertanto vietato il posizionamento di elementi tipo "cavalletti".

Art. 11 Totem

Nell'area di pertinenza di complessi immobiliari con la presenza di più attività , è consentita compatibilmente con il contesto ambientale, l'installazione di totem pubblicitari collocati direttamente a terra o sostenuti da una base saldamente fissata a terra. Dovranno essere progettati, per forma e dimensioni, in funzione della situazione dello spazio disponibile e delle visuali e illuminati solo indirettamente con faretti. Sono ammessi al massimo n. 2 totem per ogni accesso al complesso dell'altezza massima pari a ml. 6,00.

Per le attività poste in Via Aurelia, Via Sarzanese e Via Provinciale Vallecchia, è consentita l'installazione di totem nell'area di pertinenza di complessi immobiliari anche con presenza di una sola attività a condizione che non vengano installate altre insegne.

La struttura dovrà essere calcolata per resistere alla spinta del vento e dovrà rispettare i disposti del Codice della Strada a garanzia della sicurezza e della fluidità della circolazione.

Art. 11 bis Mostre - Vettrine - Targhe - Insegne

Le mostre e vetrine sono parti integranti delle facciate delle costruzioni e devono pertanto essere considerate elementi integranti dell'assetto architettonico.

Le insegne e le targhe non debbono cancellare o sovrapporsi a partiture murarie, elementi di arredo urbano, particolari architettonici che costituiscono segni o tracce significative della storia e dell'aspetto dell'edificio di cui fanno parte.

Le insegne debbono essere collocate di norma all'interno del perimetro corrispondente alle aperture o alle vetrine dei relativi esercizi sulla via o spazio pubblico di affaccio, e in caso di impossibilità potranno essere posti sopra gli architravi delle porte e delle vetrine e non dovranno superare la larghezza di queste. Devono essere utilizzati colori e grafica congruenti con i caratteri della facciata e del contesto urbano in cui si inseriscono.

E' ammessa l'applicazione di vetrofanie nel rispetto dei criteri di compatibilità già individuati per le insegne. E' vietata l'installazione di insegne luminose, nonché di tipologia a "bandiera".

Le targhe debbono essere collocate di norma in prossimità del portone d'ingresso dell'edificio in cui è situata l'attività, nel caso di più manufatti questi dovranno essere raggruppati in forma unitaria, per forma e materiali.

Art 11 ter - Cartelloni ed oggetti pubblicitari (totem, vele, ecc.)

L'installazione di cartellonistica pubblicitaria è consentita nel rispetto delle norme contenute negli strumenti urbanistici vigenti. In particolare l'installazione di cartelloni pubblicitari sulle strade è soggetta ai limiti di cui all'art. 23 del D.Lgs. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada) e dell'art. 153 del D.Lgs 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).

E' vietata l'applicazione di oggetti luminosi, di cartelloni pubblicitari, di iscrizioni, di pitture e simili sui muri delle chiese e degli edifici pubblici e di quelli dichiarati d'interesse storico-artistico, nonché in prossimità dei monumenti e, in caso di rotatorie arredate con sculture lungo la viabilità pubblica, all'interno di un raggio di 60 m misurato dal centro della rotatoria.

Esclusivamente a carattere temporaneo, per le attività commerciali, o per speciali eventi culturali e turistici è concesso collocare totem o vele. Le dimensioni e la collocazione deve essere preventivamente concordata con il Servizio Sviluppo del Territorio.

L'autorizzazione comunale da parte dell'Ufficio Tributi per entrambi gli articoli 11 bis e 11 ter è onnicomprensiva e riveste anche gli aspetti inerenti il presente Regolamento.

Art. 12 Autorizzazione in zona a vincolo paesaggistico di cui al D.Lgs. 42/2014 Art. 12 Autorizzazione in zona a vincolo paesaggistico di cui al D.Lgs. 42/2014

Per gli interventi di apposizioni di arredi che permangono oltre 120 giorni per anno solare dovrà essere acquisita, nei casi previsti, la relativa autorizzazione ai sensi del Decreto Legislativo n. 42/2004 e s.m.i..

Art. 13 Documentazione a corredo della richiesta di occupazione di suolo pubblico o di uso pubblico

A) Installazione di arredi

1- da allegare alla richiesta di occupazione di suolo pubblico:

1. elaborato in scala 1.50, inteso a rappresentare la collocazione dell'intervento nel contesto urbano o territoriale nonché il rapporto di quest'ultimo con le eventuali preesistenze, naturali e non, completo di quote individuati i limiti della zona di occupazione (n.5 copie);
2. documentazione fotografica dei prospetti dell'edificio (n.3 copie);
3. relazione descrittiva, corredata di eventuali dettagli grafici e/o fotografici, fotomontaggi

- ecc., con indicazioni delle tipologie di arredo utilizzate, materiali e colori (n.4 copie);
4. richiesta di autorizzazione nei termini del D.Lgs.42/2014 completa della necessaria documentazione (per installazioni che permangono oltre i 120 giorni);
 5. allegare inoltre per le sole aree all'interno della città storica: per le installazioni, di cui all'Art. 4 (pannelli frangivento) a titolo di deposito cauzionale, per la copertura delle spese di rimozione e custodia, che il comune potrebbe essere chiamato a sostenere in caso di mancato smantellamento entro il 31 marzo:
 6. garanzia fideiussoria che preveda espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a prima richiesta scritta del Comune, oppure
 7. assegno circolare non trasferibile intestato alla tesoreria comunale. L'importo è pari a € 50,00 per ogni metro lineare di paravento da installare .Detta cauzione verrà restituita con apposito mandato successivamente all'accertamento dello smantellamento dei pannelli frangivento entro il termine previsto dall'Art. 4. In caso di inadempimento a partire dal 1° **maggio** la cauzione verrà incassata dal comune .

Art. 14 Mantenimento decoro

Al fine di prevenire il sorgere di situazioni di degrado urbano, è fatto obbligo ai proprietari di immobili ad uso produttivo, anche temporaneamente sfitti, e ai titolari delle attività ancorché non ancora attivate o momentaneamente sospese, di custodire e mantenere il fondo attraverso le seguenti attività:

a) pulizia costante delle saracinesche, delle vetrine, degli spazi compresi tra le serrande a maglie tubolari e le entrate, degli elementi di arredo comprese le insegne, nonché degli spazi rientranti non protetti da serrande;

b) per i locali sfitti:

1) oscuramento delle vetrine attraverso modalità e materiali (tipo cartoncino di colore neutro, chiaro) tali da rispettare il decoro estetico delle vie cittadine;

2) divieto di affissione esterna e interna alle vetrine, di manifesti, volantini, avvisi vari, fogli di giornale e simili, fatta eccezione per le comunicazioni di trasferimento dell'attività commerciale in altro luogo e di offerta in locazione/vendita del fondo;

3) rimozione delle insegne degli esercizi cessati, con ripristino dello stato dei luoghi;

c) mantenere in buono stato di manutenzione le insegne di esercizio e gli apparecchi illuminanti, e gli elementi di arredo a corredo delle stesse, provvedendo alla loro sostituzione in caso di deterioramento;

d) rimozione dei rifiuti prodotti da i propri clienti; e pulizia del suolo entro un'ora dalla chiusura del locale per le attività che utilizzano aree esterne sia private che pubbliche.

e) divieto di accatastamento arredi e attrezzature all'esterno dell'esercizio nei periodi di chiusura giornaliera e di ferie;

f) le attività dovranno garantire sempre l'illuminazione delle vetrine con la predisposizione di un timer per attivare le luci dal tramonto fino alle ore 2,00 anche nei periodi/giorni di chiusura

Art. 15 Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione

Responsabile del procedimento è l' Ufficio Tributi.

La richiesta, corredata della necessaria documentazione dovrà essere istruita, salvo nei casi in cui sia necessario il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, nel termine massimo di 30 giorni.

I termini sono sospesi nel caso in cui si richieda di produrre ulteriore documentazione.

Contro le determinazioni negative l'interessato può presentare ricorso in carta legale al responsabile del procedimento, entro e non oltre 15 giorni, pena il non esame, dalla comunicazione dell'esito negativo.

Per i termini di cui sopra, fa fede la data del timbro postale. L'amministrazione deve dare risposta nel termine di venti giorni.

Art. 16 Condizioni dell'autorizzazione

L'autorizzazione non esonera il titolare dall'obbligo di attenersi strettamente, sotto la propria responsabilità, a tutte le leggi, nonché ad ogni eventuale diritto di terzi o a quanto prescritto da eventuali regolamenti condominiali:

L'autorizzazione deve essere esibita ad ogni richiesta di controllo da parte degli incaricati comunali.

I titolari dell'autorizzazione, ai fini della validità della stessa, sono tenuti a corrispondere le imposte e i diritti previsti dalla normativa vigente.

Art.17 Norma speciale - deroga

Gli operatori potranno proporre, per giustificati motivi "estetico-pratici" modifiche rispetto alle prescrizioni del presente regolamento, che dovranno essere preventivamente sottoposte all'approvazione dell'Ufficio Tributi.

Art.18 Norme transitorie

Tutte le situazioni esistenti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento e regolarmente installate previa autorizzazione, possono essere mantenute salvo casi di richiesta di sostituzione.

Gli arredi abusivamente installati su suolo pubblico, devono essere rimossi, immediatamente e senza obbligo di preavviso, da parte dell'ente pubblico proprietario del suolo a mezzo di sue maestranze o ditte private, addebitando le spese relative e la rifusione di eventuali danni all'interessato, oppure direttamente negli stessi termini temporali dall'interessato.

Il materiale rimosso può essere con ordinanza del dirigente responsabile, sequestrato a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e custodia, dell'importo dei diritti e della imposta, nonché dell'ammontare delle relative sanzioni.

Art. 19 Sanzioni

La mancata ottemperanza alle prescrizioni del presente Regolamento è soggetta, salvo che il fatto non costituisca reato:

1. alle sanzioni amministrative previste dall'art. 7 bis del D.lgs. 267/2000, dall'art. 20 del D.lgs. 285/92 (Codice della strada) e dall'art. 19 bis del Regolamento per l'applicazione del COSAP;
2. alle sanzioni previste per legge, il cui pagamento in misura ridotta viene definito con provvedimento della Giunta Comunale;
3. alla decadenza della concessione di utilizzo degli spazi ed aree pubbliche.

Art. 20 Entrata in vigore

Le disposizioni contenute nel presente Regolamento assumono efficacia ed entrano in vigore dalla data di pubblicazione come disposto dallo Statuto Comunale.